



Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO PRIVATI FINALIZZATI A GARANTIRE INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA LEGGE 68/1999 CON DISABILITÀ DI NATURA PSICHICA

Premessa

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e e Siena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss. mm. ii.;

del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

dell'art.35 "Obblighi informativi erogazioni pubbliche" del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) coord. con la legge di conv. 28/06/2019 n. 58;

del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

della Delibera G.R. n.660 del 17/07/2016 che ha approvato il regime di aiuti dell'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n.651/2014;

della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", così come modificata dalla legge regionale 08 giugno 2018, n. 28;

dell'articolo 21 quater della L.R. 32/2002, che tra le funzioni attribuite ad ARTI prevede la gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

della Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 8/06/2018 con la quale è stata costituita l'Agenzia a decorrere dal giorno 8 giugno 2018;

del Regolamento di esecuzione della L.R. n.32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio

Regionale n. 47 del 15.03.2017;
della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73/2021 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 113/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2022 e, in particolare, del Progetto regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro" che si pone tra gli obiettivi quello incrementare l'occupabilità dei soggetti, soprattutto delle persone con disabilità;

dell'Allegato A) della Decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 (Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti);

dell'art. 14 comma 4 lettera b) della L. 12/03/1999 n. 68, come modificata dal D.lgs n. 151/2015, che prevede tra gli interventi finanziabili dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili anche "contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché' per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro";

dell'art. 14, comma 4 lettera c) della citata legge 68/1999 che prevede che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili eroga "ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui alla presente legge";

del Decreto della Direttrice di ARTI n. 641 del 22/12/2021 – Adozione proposta di programma annuale attività Agenzia Regionale per l'Impiego – anno 2022 ai sensi dell'art. 21 decies della L.R. 32/2022, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 88 del 31/01/2022;

del Decreto della Direttrice di ARTI n. 642 del 22/12/2021, con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2022", successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 417 del 11/04/2022;

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 23/05/2022 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/1999, art 26 l.r. 32/2002 -approvazione misure per la gestione e criteri per la ripartizione. Assegnazione risorse ad ARTI." con la quale tra l'altro vengono confermate le misure approvate con la delibera della Giunta regionale n. 686/2020 finalizzate a sostenere l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psichica, iscritti negli elenchi della L.68/1999, attraverso l'erogazione di contributi a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili;

del Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 11350 del 06/06/2022 con il quale sono state impegnate e liquidate a favore dell'ARTI le risorse di cui alla Delibera della GR sopra citata;

della Delibera della Giunta Regionale n. 88/2022 "Programma delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2022 e triennio 2022-2024 – Approvazione";

del Decreto Arti n. 484 del 22/06/2022 "Aggiornamento del Piano delle attività per l'anno 2022" e Decreto Arti n. 485 del 22/06/2022 "Variazione Bilancio Preventivo 2022 e triennale 2022-2024" con cui sono state recepite in bilancio, tra le altre, le risorse per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione Disabili di cui alla D.GR. n.592 del 23/05/2022;

della Delibera della Giunta Regionale n. 417 del 11/04/2022 "L.R. 28/2018 art. 13. Approvazione Bilancio preventivo 2022 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)";

dell' Ordine di Servizio del Direttore di ARTI n. 21/2022 con il quale sono state assegnate ai Dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego la responsabilità di gestione delle voci di bilancio di

previsione 2022 e s.m.i;

dell'Ordine di Servizio del Direttore di ARTI n. 56 del 30 Giugno 2022 che, in coerenza con i criteri definiti dalla citata D.G.R. n.592/2022, ripartisce e attribuisce ai Dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ARTI risorse afferenti al Fondo Regionale Occupazione Disabili per l'attuazione di interventi destinati a iscritti L.68/99 con disabilità di natura psichica;

dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che detta le modalità attuative di tale norma;

dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del quale saranno acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

del decreto con il quale, in attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n. 592 del 23/05/2022, si provvede all'approvazione dell'Avviso rivolto alle imprese e/o i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999 aventi unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena, di cui all'allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto "Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena, Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla legge 68/1999 con disabilità di natura psichica", e i relativi allegati: Allegato 1 (Domanda); Allegati 1.a. (Scheda progettuale); Allegato 2.a (Dichiarazione in caso di scelta regime "de minimis"); Allegato 2.b (Dichiarazione in caso di regime di aiuti all'occupazione); Allegato 2.c (Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES (adempimenti ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73); Allegato 3.a (Griglia ammissibilità); Allegato 3.b (Griglia valutazione); Allegato 4 (Richiesta di liquidazione contributo); Allegato 4bis (Richiesta di liquidazione contributo per tirocinio); Allegato 5 (Elenco uffici competenti del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena); Allegato (6 Indicazioni in materia di aiuti di stato);

del Decreto n. 179 del 19 maggio 2021 del Direttore dell'Agenzia Regionale dell'Impiego con il quale viene adottato il nuovo assetto dei Servizi Territoriali e costituito tra gli altri il Settore Territoriale Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena;

del Decreto n. 265 del 17 giugno 2021 con il quale il Direttore dell'Agenzia Regionale dell'Impiego conferisce alla scrivente l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;

della Delibera G R T 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto "L.R. 32/2002 art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)".

ART. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro con unità operativa localizzata in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e e Siena per sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999 aventi una disabilità di natura psichica e si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n. 592 del 23/05/2022.

Si precisa che nel presente avviso l'eventuale uso di vocaboli al maschile risponde solamente a semplici esigenze di leggibilità del testo ed è riferito indistintamente ad entrambi i generi.

ART. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente avviso, meglio definiti nel successivo Art. 5, sono finanziati, per un importo totale di euro **186.108,96** con risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili assegnati al Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena - Assegnazione totale Euro **186.108,96**

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda ed essere soggetti ammessi al contributo di cui al presente Avviso le imprese e/o i datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico), anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, con unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena che:

- sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato;
- sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
- se obbligati ai sensi della legge n. 68 del 1999, al momento di presentazione della domanda risultare ottemperanti.

ART. 4 – DESTINATARI

I destinatari del presente avviso sono persone con disabilità di natura psichica iscritte negli elenchi provinciali di cui all'art 8 L. 68/1999 (disabili definiti psichici nella relazione conclusiva di cui al DPCM 13/01/2000, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4 della legge 68/1999).

L'avviso mette a disposizione contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro, con unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena che assumono o hanno assunto a partire dal 01/01/2022 soggetti regolarmente iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L.68/1999 disabili psichici, come sopra individuati, quali destinatari ultimi degli interventi.

L'individuazione della persona disabile psichico da assumere può essere operata direttamente dall'impresa richiedente il contributo o tramite gli Uffici competenti per ambito territoriale di cui all'**allegato 5**.

I soggetti destinatari degli interventi devono, al momento dell'avvio di ciascuna azione prevista, essere in possesso dei requisiti di iscrizione richiesti.

ART. 5 – TIPOLOGIA INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

Tutte le misure del presente Avviso si riferiscono a progetti di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione delle persone disabili psichici. Le tipologie di interventi e misura di contributo sono quelle di seguito indicate:

Imprese IN obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/99:

Azioni	Euro fino a
a. CONTRIBUTO PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (il progetto può contenere azioni di formazione, tutoraggio, coaching, supporto, accompagnamento ecc.) PER:	
1.assunzione a tempo indeterminato	30.000
2.assunzione a tempo determinato minimo 12 mesi	10.000
3. trasformazione a tempo indeterminato	10.000
b. Contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro	12.000
c Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo	2.500
d. Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro	18.000
e. Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione	1.000 euro mensili (comprensivo di 500 euro mensili per il rimborso che l'impresa/datore di lavoro privato corrisponde al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione) fino ad un massimo di euro 6.000

Imprese NON in obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/99:

Azioni	Euro fino a
a. CONTRIBUTO PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (il progetto può contenere azioni di formazione, tutoraggio, coaching, supporto, accompagnamento ecc.) PER:	
1.assunzione a tempo indeterminato	34.000
2.assunzione a tempo determinato minimo 12 mesi	17.000
3. trasformazione a tempo indeterminato	17.000
b. Contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro	12.000
c Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo	2.500
d. Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro	21.000
e. Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione	1.000 euro mensili (comprensivo di 500 euro mensili per il rimborso che l'impresa/datore di lavoro privato corrisponde al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione) fino ad un massimo di euro 6.000

Per la tipologia di cui al punto c) la figura del responsabile per l'inserimento lavorativo deve comprendere compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità psichica, di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro e all'ambiente di lavoro e di relazione con i servizi socio sanitari competenti. Il contributo viene concesso una tantum a prescindere dagli inserimenti programmati e/o realizzati in base al presente Avviso, purché presso il richiedente sia comunque presente un lavoratore disabile assunto ai sensi della legge n. 68/99.

Per le Imprese IN obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/99 il contributo relativo alla tipologia b) "Contributo per adeguamento/trasformazione del posto di lavoro", non potrà comunque superare il 50% del costo totale sostenuto dall'impresa e/ o datore di lavoro mentre per le Imprese NON in obbligo di assunzione ai sensi della Legge 68/99 non potrà superare il 75% del costo totale sostenuto dall'impresa e/o datore di lavoro. Il contributo è condizionato dall'assunzione del disabile psichico a tempo indeterminato. In caso di contratti a tempo determinato già in essere, il rimborso è concesso alla condizione che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato. A tale contributo possono afferire le spese per l'apprestamento e l'attuazione di tecnologie per il telelavoro.

I massimali di cui alle azioni dalla lettera c) alla lettera d) saranno ridotti del 50% nel caso di contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.

Gli importi di cui alle azioni lettera a), lettera b) e lettera d), in caso di contratto part time, saranno ridotti con le seguenti modalità:

- Fra il 50 e il 99% dell'orario intero: nessuna riduzione;
- Fra il 49 e il 30% dell'orario intero: erogazione nella misura del 50%;

Al di sotto del 30% dell'orario intero non si procederà all'erogazione del contributo.

Per le azioni relative al punto a1) e a2) l'impresa/datore di lavoro privato è tenuto a richiedere, preventivamente all'assunzione, il nulla osta al servizio territoriale competente ai sensi della L.68/99. Per le azioni a3) è necessario che il lavoratore sia stato assunto ai sensi della L. 68/99. Per la misura lett. d) è necessaria l'assunzione di un lavoratore disabile ai sensi della legge n. 68/99, come stabilito per la lett. a1) e a2) Per la misura lett. e) "Contributo per l'attivazione di tirocini" sono riservate fino ad un massimo del 15% delle risorse finanziarie disponibili. L'azione a/2 non è ripetibile con lo stesso soggetto con cui è già stato stipulato un contratto di qualsiasi durata e caratteristiche.

Tutti i suddetti importi di entrambe le tabelle sono indicativi per il solo regime "de minimis" di cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui l'impresa/datore di lavoro operi in regime di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art.107 e 108 del Trattato Reg. (UE) n. 651/2014 e della DGR 660/2016, si fa presente che gli acquisti di attrezzature o software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, sono ammessi per importi fino a 516,46 euro. Per importi superiori sono ammissibili gli importi di ammortamento per la durata dell'operazione finanziata.

ART. 6 – CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

I contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati per le stesse spese ammissibili alle condizioni di seguito indicate.

Per quanto concerne il regime di aiuti in esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;

b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto previsto, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

Per quanto concerne il regime de minimis, gli incentivi compatibilmente con gli stessi costi possono essere cumulati:

a) con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

I contributi descritti nel presente Avviso sono altresì tra loro cumulabili fino ad un massimo di euro 32.500 per le aziende in obbligo e euro 36.500 per le aziende non in obbligo ai sensi della L.68/99. (pari alla somma del contributo massimo per l'assunzione + contributo lett. c). Il contributo sub lettera e) "Contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione", non potrà essere cumulato con analogo rimborso previsto su altre misure finanziate dalla Regione Toscana.

Il contributo per l'assunzione della stessa persona disabile non può essere cumulato con altri contributi concessi da ARTI a valere su un altri avvisi.

ART. 7 - REGIMI DI AIUTO

L'erogazione dei contributi oggetto del presente avviso rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di stato:

1. Aiuti all'occupazione, di cui al Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 "Regolamento generale di esenzione per categoria" (in particolare aiuti all'occupazione di lavoratori disabili) nonché alla Delibera di Giunta Regionale n. 660 del 2016;

2. Aiuti definiti in regime "de minimis", di cui al Regolamento (UE) della Commissione n.1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti de minimis.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare per quale tra i sopra citati regimi giuridici (Aiuti all'occupazione, de minimis) intende optare – utilizzando i modelli di dichiarazioni sostitutive allegati al presente Avviso – e pertanto a seconda del regime prescelto, verranno applicate le disposizioni corrispondenti, indicate all'Allegato 6 al presente Avviso.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il progetto di inserimento lavorativo per il quale l'impresa e/o il datore di lavoro richiede il contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere instaurato dal 1° gennaio 2022 e entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria relativa al progetto;

b) prevedere un'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di minimo 12 mesi per tutte le tipologie di contributo dalla lettera a) alla lettera d);

c) riguardare un rapporto di lavoro o un tirocinio instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana unicamente presso unità locali ubicate in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena;

d) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti alla richiesta del contributo:

- dalla stessa azienda, oppure
- da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n.1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Scadenze previste

Le scadenze per la presentazione delle domande sono:

14/10/2022 ore 24:00

15/11/2022 ore 24:00

13/01/2023 ore 24:00

L'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente Avviso. Qualora i finanziamenti disponibili non venissero esauriti, il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena si riserva di definire ulteriori scadenze e di comunicare la data in tempo utile per la presentazione delle

domande. Il presente avviso ha validità fino al 13/01/2023 con le scadenze sopra indicate, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Documentazione da presentare

Ogni domanda di contributo dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **Domanda di contributo, in bollo (euro 16,00), esclusi i soggetti esenti per legge**, secondo lo schema allegato al presente avviso (**all. 1**), recante anche dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art. 8 e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo. La domanda deve essere compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredata dalla scheda progettuale (**all. 1.a.**) in relazione alla tipologia prescelta di cui al precedente art. 5;
2. **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di aiuti di stato sottoscritta e completa delle informazioni richieste in relazione alla tipologia di aiuto prescelta (**all. 2.a o in alternativa allegato all 2.b**);
3. **Dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici** territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (firmata dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro)
4. Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e/o del datore di lavoro;
5. Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES (adempimenti ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73) (**all. 2.c**);

Modalità presentazione domande

La domanda dovrà essere inviata:

1. a mezzo PEC all'indirizzo: arti@postacert.toscana.it firmata digitalmente dal legale rappresentante e recare ad oggetto: **“Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla legge 68/1999 con disabilità di natura psichica - Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena**
Dovrà essere allegata copia del bonifico bancario di euro 16,00 su IBAN IT88Z0760102800001020546857 intestato a Regione Toscana, causale “imposta di bollo virtuale per domanda contributo a valere sul Fondo regionale per l'occupazione disabili.”

oppure

2. mediante invio con raccomandata A.R. ad ARTI - Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena o mediante consegna a mano presso gli uffici competenti per ambito territoriale di cui all'**allegato 5** (in tal caso per la scadenza di presentazione delle domanda vedere orario apertura uffici)

La domanda cartacea, sempre soggetta all'imposta di bollo da 16 €, deve essere inserita in un plico/busta che deve riportare la dicitura **“Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla legge 68/1999 con disabilità di natura psichica - Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena”**, nonché riportare il mittente e

la data di scadenza per la presentazione della domanda. **Ogni plico/busta dovrà contenere una sola domanda.** Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente, entro la scadenza prevista. Gli Uffici competenti non si assumono la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio di consegna della domanda. La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista sarà considerata non ammissibile per quella scadenza e sarà sottoposta a valutazione alla scadenza successiva, salvo che non sia l'ultima scadenza e pertanto in tale caso sarà inammissibile.

ART. 10 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Ammissibilità

Per ogni scadenza le domande di contributo saranno ritenute ammissibili, come da griglia di ammissibilità (**all.3.a**) se:

- pervenute entro la data di scadenza e secondo quanto definito all'art.9;
- coerenti con le finalità generali di cui all'art.1;
- riferite ad un destinatario in possesso dei requisiti indicati all'art. 4;
- riferite ad azioni, tra quelle previste all'art. 5, lettere da a) a e), per assunzioni o tirocini avviati a partire dal 1° gennaio 2022;
- presentate da un soggetto ammissibile come indicato all'art. 3 del presente AVVISO;
- coerenti con gli interventi di cui all'art. 5;
- compilate sull'apposita modulistica con allegata la documentazione indicata al precedente art.9;
- coerenti con le previsioni di spesa di cui all'art.12;
- presentate nelle modalità previste al precedente art. 9 e secondo le specifiche di cui all'**Allegato 5**.

Valutazione

Per ogni scadenza le domande di contributo ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione al fine di redigere la graduatoria secondo i criteri di valutazione riportati nella griglia (**all. 3.b**), che attengono a:

1. **TIPOLOGIA DI IMPRESA/DATORE DI LAVORO** (obbligata o non obbligata ai sensi della legge 68/99)
2. **CRITERI DI PRIORITA'** (anzianità di iscrizione, genere, numero di assunzioni)
3. **TIPOLOGIA INSERIMENTO** (tempo indeterminato o determinato)

Nel caso in cui il/i destinatario/i sia/siano ancora da individuare non viene attribuito punteggio per i criteri di cui ai punti 2 e 3.

L'ammissibilità delle domande e la valutazione delle stesse è effettuata da una commissione nominata dal Dirigente del Settore. L'importo massimo dei contributi da assegnare ai progetti giudicati ammissibili e finanziabili dall'apposita commissione è previsto all'art. 5. La commissione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie. A parità di punteggio, verrà finanziata la domanda presentata prima secondo l'ordine temporale di presentazione.

ART. 11 – APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA

Per ogni scadenza a conclusione delle fasi di ammissibilità e valutazione di cui al precedente art. 10 a cura degli uffici competenti, il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena elabora ed approva con Decreto Dirigenziale la graduatoria delle domande di contributo procedendo al finanziamento delle domande secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'approvazione della graduatoria avviene, di norma, entro 90 giorni dalla data di

scadenza per la presentazione delle domande di contributo cui le stesse si riferiscono. Prima dell'approvazione della graduatoria sarà acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) e in caso di irregolarità la domanda risulterà inammissibile. La graduatoria delle imprese e/o datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo sarà pubblicata sul sito di Arti alla sezione provvedimenti (<https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>). La pubblicazione della graduatoria vale quale notifica ai soggetti beneficiari vincitori ed esclusi. Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute a:

- comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni formulate in sede di domanda, compreso quelle inerenti gli aiuti di stato;
- fornire all'ufficio competente le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati;
- dare comunicazione motivata all'ufficio competente dell'eventuale interruzione anticipata dell'attività finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, ecc.);
- consentire verifiche e controlli sul corretto svolgimento del progetto e sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

ART. 12 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo approvato sarà liquidato dal Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena a seguito di richiesta (**all.4**) all'ufficio competente con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande (precedente art.9):

1. erogazione dell'80% del contributo pubblico approvato a seguito di dichiarazione di assunzione del destinatario. Tale richiesta deve avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal contributo.
2. liquidazione del restante 20% del contributo pubblico previsto dopo 12 mesi dalla data di assunzione previa consegna di dichiarazione attestante la permanenza in forza del destinatario individuato nel progetto di inserimento lavorativo.

Documentazione attestante la spesa sostenuta

La documentazione di spesa ammissibile è la seguente:

a.1 Assunzione a tempo indeterminato: Comunicazione Obbligatoria di assunzione, fatture per acquisto attrezzature, strumenti, lavori, ordine di servizio a personale interno e buste paga; incarico personale esterno e fattura.

a.2 Assunzione tempo determinato minimo 12 mesi : Comunicazione Obbligatoria di assunzione, fatture per acquisto attrezzature, strumenti, lavori, ordine di servizio a personale interno e buste paga; incarico personale esterno e fattura.

a3. Contributo per trasformazione a tempo indeterminato: Comunicazione Obbligatoria di assunzione, fatture per acquisto attrezzature, strumenti, lavori, ordine di servizio a personale interno e buste paga; incarico personale esterno e fattura

b. Adeguamento/trasformazione posto di lavoro:

fattura per acquisto strumenti, lavori edili

c. Istituzione di un responsabile inserimento lavorativo:

ordine di servizio a personale interno e buste paga; incarico personale esterno e fattura

d. Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B per l'assunzione di un disabile: Comunicazione Obbligatoria di assunzione, fatture per acquisto attrezzature, strumenti, lavori, ordine di servizio a personale interno e buste paga; incarico personale esterno e fattura

e. Contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione (spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante): Vedi successivo art.13

Tutte le fatture e/o altri documenti contabili devono essere predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente e debitamente quietanzati. Si richiama inoltre il rispetto degli obblighi

derivanti dall'art.35 del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) (Obblighi informativi erogazioni pubbliche) nonché si evidenziano le conseguenze connesse al mancato rispetto degli stessi. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e all'esito di controlli effettuati dal competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e e Siena sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro. In caso di riscontro d'irregolarità il contributo non potrà essere erogato. Il pagamento sarà effettuato sul conto bancario indicato nella richiesta di liquidazione all.4.

ART. 13 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER LA MISURA DI TIROCINIO

La misura di cui alla lettera e) di cui all'articolo 5 del presente Avviso prevede l'erogazione di un contributo per l'attivazione di un tirocinio ed è comprensivo sia del rimborso dei 500 € mensili che l'impresa/datore di lavoro privato corrisponde a titolo di indennità di partecipazione al tirocinante, sia del contributo all'azienda per l'attività di inserimento/tutoraggio lavorativo (max 500 € al mese) fino ad un max di 6.000 € complessivi.

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo, i tirocini:

- devono essere attivati secondo le modalità previste dalla L.R. 32/2002 e succ. modifiche e integrazioni;
- devono essere promossi da un soggetto in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 86-bis del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003;
- devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003;
- non devono beneficiare di altro contributo della medesima natura previsto dalla Regione Toscana o altra amministrazione per lo stesso lavoratore.

La richiesta del contributo di cui alla lettera e.) dell'articolo 5 viene presentata dal beneficiario/soggetto ospitante al termine del tirocinio. Il contributo approvato sarà liquidato in un'unica soluzione dal Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena a seguito di richiesta (**all.4bis**) presentata all'ufficio competente con le medesime modalità previste per la presentazione delle domande (precedente art.9) corredata dalla seguente documentazione, allegata:

- a) bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento su base mensile/bimestrale del rimborso spese forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredata della quietanza rilasciata dal tirocinante; si precisa che non sono ammesse altre modalità di pagamento;
- b) registro presenze del tirocinio;
- c) relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante e del promotore che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate.

In caso di non trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro (di almeno 12 mesi) non viene riconosciuto il rimborso relativo alle spese di tutoraggio ma bensì solo quello relativo al rimborso per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante. Tale rimborso potrà comunque essere erogato se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo, anche nel caso in cui non si è proceduto all'assunzione. Tutte le fatture e/o altri documenti contabili devono essere predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente e debitamente quietanzati. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e all'esito di controlli effettuati dal competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese e/o dai datori di lavoro. In caso di riscontro d'irregolarità il contributo non potrà essere erogato. Il pagamento sarà effettuato sul conto bancario indicato nella domanda di contributo.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

L'impresa o il datore di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno ventiquattro mesi successivi l'assunzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno dodici mesi successivi l'assunzione;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
- a dare comunicazione al competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena relativamente ad eventuali modifiche di rilievo per il contributo concesso.

Art. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è soggetto a revoca nelle forme e nei modi di seguito indicati:

1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Art. 14 del presente Avviso, si procederà alla revoca totale del contributo relativo al singolo lavoratore oggetto di incentivazione, fatto salvo il licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. In queste eventualità, si procederà alla revoca parziale del contributo: il suo ammontare sarà ridotto in misura proporzionale al periodo mancante al raggiungimento dei limiti previsti al precedente art. 14. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, l'azienda beneficiaria dovrà restituire la somma calcolata o sostituire il lavoratore licenziato entro 30 giorni con altro soggetto avente i medesimi requisiti che hanno reso possibile il finanziamento del progetto.

2. E' prevista, inoltre la REVOCA TOTALE nel caso in cui

- non venga realizzato il progetto secondo quanto approvato, in assenza di autorizzazioni espresse all'effettuazione di varianti o modifiche;
- non vengano fornite le informazioni richieste all'ufficio competente successivamente all'assegnazione;
- non vengano avviati i progetti di inserimento per i quali è stato concesso il contributo entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria;
- dovesse emergere il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità.

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- a) dall'attività di controllo del competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena, il quale può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- b) da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario, del destinatario o da soggetto terzo.

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena provvede a comunicare alle imprese e/o datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e definisce l'esito finale. La revoca totale o parziale dell'incentivo è disposta con Decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario. Laddove dal provvedimento di revoca del contributo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, di una quota già eventualmente erogata al soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi di legge. Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, il Dirigente responsabile dell'Avviso attiverà la procedura di recupero coattivo nei

confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento. Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del destinatario.

ART.16 – CONTROLLI

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena potrà eseguire in ogni momento appositi controlli per verificare la regolarità dell'utilizzo dei contributi erogati, l'eventuale esistenza di ritardi o di errori nella loro esecuzione e consentire l'eventuale tempestivo recupero dei relativi finanziamenti e la loro destinazione ad altri interventi. Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena può in ogni momento svolgere controlli sullo svolgimento del progetto allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

ART. 17 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO UE N.679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti per l'applicazione del presente Avviso pubblico finalizzato al sostegno all'occupazione e integrazione lavorativa di soggetti disabili ai sensi della L.68/1999 e della L.R. 32/2002 s.m.i. mediante concessione di contributi ai datori di lavoro. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al recepimento, istruttoria e approvazione della ammissibilità/non ammissibilità delle istanze di contributo presentate dagli interessati, ed alla successiva erogazione dello stesso.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62, 64 - 50134 - Firenze; arti@postacert.toscana.it).

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi e di diffusione, se non per obbligo di legge, e potranno essere diffusi mediante pubblicazione in forma aggregata.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (presso il Settore territoriale di competenza) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Si ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it). Si può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso (<http://www.garanteprivacy.it>), o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

ART. 18 – RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELL'AVVISO

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione è il Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è Fiorentina Matrone - Posizione Organizzativa “Collocamento Mirato” del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 20 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione www.regione.toscana.it, e sul BURT e sul sito di arti www.arti.toscana.it.

Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi

PEC: arti@postacert.toscana.it

E-mail:

Per ufficio Collocamento Mirato di Arezzo

collocamentomirato.arezzo@arti.toscana.it

Per ufficio Collocamento Mirato di Siena

collocamentomiratoareasenese@arti.toscana.it

La richiesta di informazione deve contenere il seguente oggetto: FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. A VVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO PRIVATI FINALIZZATI A GARANTIRE INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA LEGGE 68/1999 CON DISABILITA' PSICHICA. RICHIESTA DI INFORMAZIONI.

Le informazioni possono essere inoltre reperite e richieste agli uffici competenti nelle modalità di cui all'Allegato 5.

Il Dirigente

Allegati:

Allegato 1 Domanda di contributo

Allegato 1.a Scheda Progettuale

Allegato 2.a Dichiarazione in caso di scelta regime “de minimis”

Allegato 2.b Dichiarazione in caso di regime di aiuti all'occupazione

Allegato 2.c Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRPEF/IRES (adempimenti ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 600/73)

Allegato 3.a Griglia ammissibilità

Allegato 3.b Griglia valutazione

Allegato 4 Richiesta di liquidazione contributo

Allegato 4 bis Richiesta di liquidazione contributo per tirocinio

Allegato 5 Elenco uffici competenti del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena

Allegato 6 Indicazioni in materia di aiuti di stato